

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Comunità Montana del Sebino Bresciano in Via Roma,41 25057 Sale Marasino (BS) sono intervenuti:

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO con sede legale in SALE MARASINO (BS) Codice fiscale 80018850174, in persona del proprio legale rappresentante/Presidente pro tempore Sig. Giuseppe RIBOLA, nato a Sale Marasino (BS) il 15.01.1951, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Comunità Montana, autori;

E I COMUNI DI

COMUNE DI PISOONE, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Panigada Oscar, nato a Pisogne il 22.05.1966 - (C.F. Ente 00377510177), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pisogne, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.06.2009;

COMUNE DI MARONE, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Tosoni Emilio, nato a Marone il 06.06.1957 - (C.F. Ente 80015730151), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Marone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20.06.2009;

COMUNE DI ZONE, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Zatti Marco Antonio, nato a Brescia il 17.07.1975 - (C.F. Ente 80015590179), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Zone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.06.2009;

COMUNE DI SALE MARASINO, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Bonisconi Claudio, nato a Maclodio il 03.01.1956 - (C.F. Ente 80015470174), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sale Marasino, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.06.2009;

COMUNE DI MONTE ISOLA, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Ziliani Pietro Giuseppe, nato a Sale Marasino il 18.10.1958 - (C.F. Ente 00830780177), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monte Isola, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.06.2009;

COMUNE DI SULZANO, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Maffei Carlo, nato a Brescia il 22.04.1962 - (C.F. Ente 80015530175), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sulzano, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.2009;

COMUNE DI OME, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Filippi Aurelio, nato a Ome il

IL SINDACO
Aurelio Filippi



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitali)

17.09.1962 - (C.F. Ente 00841600174), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ome, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.06.2009;

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra Boldi Laura, nata a Brescia il 24.09.1971 - (C.F. Ente 00841590177), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monticelli Brusati, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.06.2009;

Premesso che:

- A. la partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali è un istituto di cooperazione interistituzionale da tempo previsto dalle norme vigenti, recentemente innovato da diverse leggi;
- B. in particolare, l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio informativo tra i comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali, pari al 30 % dell'importo di tali maggiori gettiti effettivamente riscossi, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministro dell'economia e delle finanze via via emanati;
- C. successivamente, l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, aumentando la quota incentivante riservata ai comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dello stesso articolo 1 del citato decreto legge 30 settembre 2005, n. 203;
- D. il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Federalismo municipale"), articolo 2, comma 10, dispone l'ulteriore innalzamento al 50 % della quota dei maggiori gettiti riservata ai comuni che con la loro collaborazione all'accertamento ne hanno determinato l'acquisizione, oltre a disporre più ampi poteri di accesso alle informazioni da parte dei comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;
- E. l'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010, sopra richiamato, dispone, al comma 2, che ai fini della partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario, mentre i comuni con popolazione non superiore a tale soglia sono tenuti a formare un "consorzio" ai fini della costituzione del medesimo organismo;
- F. infine, l'articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 per cento, a condizione che il comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso decreto n. 138 (v. art. 1, comma 12, del D.L. 138/2011) in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai comuni nell'ambito del Patto di stabilità interno mediante l'utilizzo

del gettito della cosiddetta "Robin Tax".

G. che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

H. che i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Consiglio Tributario;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata del CONSIGLIO TRIBUTARIO dei Comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Ome, Monticelli Brusati e della Comunità Montana del Sebino, sulla base del Regolamento di istituzione e funzionamento e della normativa vigente richiamata in premessa.

Art. 2 – Finalità

1. La gestione associata del Consiglio Tributario costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione delle procedure inerente la normativa vigente in materia di contrasto all'evasione fiscale.

2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 – Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) standardizzazione delle procedure.

Art. 4 – Durata

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di stipula del presente atto;

2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti aderenti.

Art. 5 – Funzioni

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. Il Consiglio Tributario svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) supporta i comuni convenzionati nelle scelte inerenti l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate relativamente all'accertamento dell'evasione fiscale e contributiva;
 - b) relaziona ai comuni convenzionati in merito alle attività svolte ed i risultati conseguiti;
 - c) propone ai comuni convenzionati eventuali misure per implementare l'efficienza delle attività effettuate.

Art. 6— Organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. La riunione può essere promossa anche a seguito di richiesta scritta del Sindaco o di almeno un terzo dei componenti in carica. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
2. Il Consiglio Tributario si riunisce almeno due volte l'anno. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri del Consiglio Tributario per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica con ricevuta di avvenuta lettura, almeno 10 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 48 ore. In sede di prima convocazione, successiva alla nomina, si applica l'art. 10 del presente regolamento.
3. Alle riunioni del Consiglio Tributario possono assistere, senza diritto di voto, i Sindaci dei comuni convenzionati o loro delegati. Alle stesse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso lo chieda per esporre le sue ragioni.
4. Le riunioni del Consiglio Tributario sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, del Vicepresidente.
5. Nel corso della prima riunione, il Consiglio Tributario nomina, a maggioranza dei presenti, un Presidente e un Vice-Presidente.
6. Le riunioni del Consiglio Tributario vengono svolte in appositi locali messi a disposizione dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano, con facoltà di utilizzarne le relative dotazioni strumentali. Le funzioni di Segretario possono essere svolte da un funzionario indicato dai Comuni o dalla Comunità Montana.

7. Il Presidente del Consiglio Tributario ha facoltà di richiedere agli uffici comunali qualsiasi dato e/o documentazione che ritenga necessari al fine dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.
8. Di ciascuna seduta o riunione, a cura del Segretario o da un componente del Consiglio Tributario appositamente incaricato dal Presidente con funzioni di Segretario, deve essere redatto il verbale. Il verbale deve essere sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario e conservato, a cura del Presidente, unitamente al registro cronologico dei verbali.

Art. 7 – Rapporti con le amministrazioni comunali

Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

Gli uffici comunali sono tenuti a dare tempestivamente riscontro alle richieste di cui sopra, al fine di consentire il rispetto dei termini di legge previsti dall'art. 2.

Il Consiglio Tributario, per lo svolgimento delle sue funzioni, può richiedere, altresì, tramite gli addetti del Servizio Entrate, dati e notizie alle Amministrazioni ed Enti Pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

Art. 8 – Funzioni del Presidente del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Consiglio Tributario Associato, i singoli Comuni e la Comunità Montana del Sebino.
2. Il Presidente coordina le attività, convoca le sedute, formula l'ordine del giorno, dirige la discussione durante le sedute, pone in votazione le proposte, dichiara l'esito delle votazioni, approva e firma i verbali delle sedute.
3. In caso di sua assenza od impedimento le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 9 – Obblighi dei componenti

1. I componenti del Consiglio Tributario e chiunque dovesse presenziare alle riunioni dello stesso sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio per tutto quello che attiene la conoscenza degli elementi, dei dati e delle notizie riguardanti i contribuenti, acquisita nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. E' fatto obbligo a ciascun componente del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta qualora venga esaminata la propria posizione fiscale ovvero: del proprio coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile, di persone con le quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economico/professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con voto determinante.

Art. 10 – Compensi dei componenti

1. La funzione di componente del Consiglio Tributario è svolta a titolo gratuito.
2. Ai componenti del Consiglio Tributario non può essere riconosciuto alcun compenso, nemmeno sotto forma di gettoni di presenza o di rimborsi spese.

Art. 11 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente in appositi locali messi a disposizione dalla Comunità Montana del Sebino.
2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Art. 12 - Formazione e aggiornamento

1. Gli enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa;
2. A tal fine, la Comunità Montana del Sebino Bresciano, secondo le indicazioni fornite dagli Enti Associati e compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti i componenti degli enti convenzionati del Consiglio Tributario, nonché, limitatamente alle materie di propria competenza, del personale delle altre strutture dei medesimi enti.

Art. 13 - Rapporti finanziari

1. La Comunità Montana del Sebino Bresciano quale ente organizzatore del servizio provvede a mettere a disposizione dei comuni aderenti le infrastrutture, i software, i supporti tecnici previsti dalla presente convenzione.
2. I componenti del Consiglio Tributario svolgono la propria funzione a titolo gratuito.
3. La Comunità Montana del Sebino si farà promotrice di progetti finalizzati all'accesso a forme di contributo per la svolgimento della gestione in forma associata del Consiglio Tributario.

Art. 14 – Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione assembleare o consiliare e con formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare;
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della

comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 15 - Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli enti aderenti, con deliberazione assembleare e consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 16 — Norme finali

1. Alla convenzione possono aderire con deliberazione di consiglio comunale altri comuni. In tale evenienza non è necessario che la Comunità Montana del Sebino Bresciano ed i comuni inizialmente aderenti adottino nuovo atto deliberativo, sarà sufficiente che il Presidente della Comunità Montana ed il Sindaco del comune entrante, che avrà approvato la convenzione in consiglio comunale, sottoscrivano una integrazione alla presente convenzione mediante scrittura privata.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Presidente Sig. Giuseppe RIBOLA

COMUNE DI PISOGNE

Sindaco pro tempore Sig. Panigada Oscar

COMUNE DI MARONE

Sindaco pro tempore Sig. Tosoni Emilio

COMUNE DI ZONE

Sindaco pro tempore Sig. Zatti Marco Antonio

COMUNE DI SALE MARASINO

Sindaco pro tempore Sig. Bonisconi Claudio

COMUNE DI MONTE ISOLA

Sindaco pro tempore Sig. Ziliani Pietro Giuseppe

COMUNE DI SULZANO

Sindaco pro tempore Sig. Maffeis Carlo

COMUNE DI OME

Sindaco pro tempore Sig. Filippi Aurelio

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Sindaco pro tempore Sig.ra Boldi Laura